

Comune di Vado Ligure



LOTTO 1

Capitolato tecnico dell'assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)

Decorrenza ore 24.00 del 01.07.2022
Scadenza ore 24.00 del 30.06.2026

COMUNE DI VADO LIGURE

MASSIMALI (Euro):			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO	5.000.000,00	5.000.000,00	

Il massimale di polizza è da intendersi elevato ad € 10.000.000,00 per sinistro/persona/cose/animali esclusivamente per i danni relativi all’area di parcheggio di proprietà di RFI sita in Vado Ligure (SV) nei pressi di Piazza Corradini, identificata al Catasto Edilizio Urbano del Comune medesimo, al Foglio n. 13 particella 740 Cat. D/8, complessivi mq 1.360 circa di superficie commerciale.

L’area si intende destinata esclusivamente ad uso parcheggio.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

GARANZIE:

- vedi capitolato speciale allegato.

PREMIO:

Per l’indicazione del premio annuo anticipato si dovrà utilizzare quale importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti € 2.250.000,00

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 2.250.000,00.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO:

Amministrazione Provinciale/Comunale con circa n. 8365 abitanti.

DURATA DEL CONTRATTO:

- anni quattro dalle ore 24.00 del 01/07/2022 sino alle ore 24.00 del 30/06/2026 con rescindibilità annuale ed esclusione tacito rinnovo. Dovrà altresì essere consentito, qualora richiesto, rinnovo per un ulteriore biennio e proroga tecnica ai sensi dell’art. 5A delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”;
- rateazione: annuale.

Comune di Vado Ligure

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

**CAPITOLATO SPECIALE
 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
 (RCT/O)**

Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"> • il Contraente; • i legali rappresentanti; • gli amministratori (membri di Giunta - compreso il Sindaco o il Presidente - e del Consiglio dell’Ente - compreso il Presidente e l’Assemblea dei Sindaci; nonché Membri del Consiglio di Amministrazione di Istituzioni ex art. 114 del D.Lgs. 267/2000 - compreso il Presidente; il Commissario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente, etc.); • il segretario, il direttore generale, il city manager, i dipendenti, i collaboratori, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Ente assicurato o che sono specificatamente indicati nelle condizioni di polizza
- Per Assicurazione	il contratto di assicurazione
- Per Attacco informatico	atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico
- Per Broker	La ASSITECA Spa - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione e esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005
- Per Contraente/Ente	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
- Per Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali
- Per Franchigia/ - Per Scoperto	la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato la parte percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato
- Per Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Incidente informatico	- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico o - qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico
- Per Malattia infettiva	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da

	sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
- Per Mercedi/retribuzione annua lorda	ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Per Polizza/Contratto	il documento che prova l'assicurazione
- Per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- Per Sistema Informatico	qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (incluso, ma non limitandosi a smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, e inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte
- Per Società	l'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)

ATTIVITÀ ASSICURATA

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell’Ente per l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che competa istituzionalmente e/o non, direttamente o indirettamente all’Ente stesso, anche in qualità di committente, in tutti i suoi interessi, per tutto il patrimonio di sua proprietà o in locazione, concessione, comodato, uso, etc. e/o dato in locazione, concessione, comodato, uso, etc. , e/o occupato da terzi, per tutte le attrezzature, manufatti e beni in genere, salve le delimitazioni di garanzia e le esclusioni espressamente menzionate dalle **ESCLUSIONI**, nonché dalle eventuali **CONDIZIONI PARTICOLARI** espressamente richiamate.

Devono pertanto intendersi comprese anche tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi/attività sopra indicati anche partecipando ad enti, società o consorzi, a forme associative in genere e anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche).

Attività escluse

Salvo quando diversamente concordato, l’assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l’espletamento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.

Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per:

1. la proprietà, conduzione e uso di fabbricati, reti e opere civili in genere, o loro porzioni, a qualsiasi titolo o destinazione, compresa l’ordinaria e straordinaria manutenzione, la demolizione, l’ampliamento, la costruzione a nuovo.
Si intendono compresi:
 - a) i relativi impianti, (ascensori, montacarichi, antenne TV, etc.);
 - b) gli spazi adiacenti di pertinenza di tali fabbricati anche tenuti a giardino o parco, compreso gli impianti ed attrezzature all’aperto o altro;
 - c) i danni da spargimento di acqua, occlusione e/o rigurgiti di fognature.
2. La proprietà, l’uso, la manutenzione anche straordinaria, la conduzione e la gestione di:
 - a) aree adibite a parcheggi custoditi e non;
 - b) aree, compreso quelle protette, naturalistiche o riserve, e di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai, ippovie, rifugi escursionistici, percorsi vita e percorsi in genere anche attrezzati, compreso aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
 - c) recinzioni in muratura, cancelli o altro, alberi, anche d’alto fusto, etc.;
 - d) terreni e fondi in genere, anche ai sensi dell’art. 840 del C.C.;
 - e) insegne, anche luminose, cartelloni, striscioni e palloni pubblicitari, illuminazioni e/o luminarie in genere, etc., compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco;

- f) impianti sportivi in genere;
- g) impianti, attrezzature, macchinari, manufatti o beni di qualunque tipo e genere, sia propri che di terzi, anche se condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
- h) bar, refettori e mense in genere e/o distributori automatici di cibi e bevande, spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande in qualunque modo e in qualunque ubicazione. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia è operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti, attrezzature o fabbricati;
- i) apparecchiature, anche montate su autocarro, per la pulizia ed il disintasamento di fognature e pozzi neri o per operazioni di disinfestazione;
- j) raccoglitori o riciclatori di rifiuti anche speciali;
- k) macchine operatrici e/o carrelli elevatori, veicoli a motore e mezzi meccanici di carico/scarico e/o sollevamento, compresi portapacchi anche azionati elettricamente, in uso per le attività svolte quali, ad esempio, operazioni svolte nell’ambito di cimiteri, parchi e riserve, giardini, orti botanici, vivai, percorsi in genere ed ippovie, manutenzione e pulizia strade e sentieri, prevenzione incendi, etc. La garanzia è prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Ente qualora le suddette macchine operatrici/veicoli fossero dati in uso a terzi per i rischi derivanti dalla proprietà degli stessi. Resta confermato quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni;
- l) impiego di biciclette, anche di proprietà di dipendenti o collaboratori dell’Ente se utilizzate in occasione di lavoro o servizio per conto dell’Ente stesso, di cicofurgoni e/o altri veicoli/natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione in conformità al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 (Titolo X) e eventuali successive variazioni e integrazioni, nonché di mezzi di trasporto a mano, il tutto anche all’esterno delle aree occupate dall’Ente assicurato. Si intende compresa l’attività di messa a disposizione del pubblico di biciclette o altri veicoli, anche elettrici, in utilizzo/noleggio. Resta confermato quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni.

3. L’esercizio, l’organizzazione, il patrocinio ed il funzionamento di:

- a) vigilanza, anche sanitaria, igiene, caccia e pesca, opere assistenziali, servizi di nettezza urbana, mortuari, trasporto defunti, cimiteriali (compresi eventuali danni a tombe - loculi - tumuli - monumenti funerari - etc.), ambulatoriali, servizi sociali in genere, etc. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i servizi che lo stesso eroghi presso il domicilio di assistiti o comunque fuori sede, con personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni “in itinere” subiti dal personale e/o collaboratori stessi;
- b) scuole e istituti di ogni ordine e grado, asili nido, ivi compresi i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro di educazione scolastica e ricreativo, compresa la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti e accompagnatori di studenti, alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche in relazione a trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus o di altri veicoli (fermo quanto previsto dal punto d) delle Esclusioni) da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, etc., nonché all’abitazione e viceversa, comprese anche le visite o gite guidate e autorizzate dai rispettivi centri educativi. Sono comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall’Assicurato. È

altresì compresa la responsabilità personale di studenti, allievi, alunni, iscritti e partecipanti a tutte le attività succitate;

- c) centri sociali, cinema e teatri (anche all’aperto), musei, biblioteche e altri enti o aziende anche municipalizzate, etc.;
- d) soggiorni per anziani, visite guidate e gite in genere anche fuori del territorio di competenza dell’Ente stesso;
- e) concorsi, prove d’esame e selezione, finalizzate all’assunzione o all’utilizzo di personale;
- f) attività per il trasporto e/o accompagnamento di ammalati e/o anziani, persone diversamente abili, etc. (Ambulanza o altro), presso uffici, presidi sanitari, centri medici e fisioterapici, ambulatori, etc., esclusi i rischi della circolazione ascrivibili all’assicurazione obbligatoria (come previsto dal punto d) delle Esclusioni);
- g) corsi, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi; nonché l’organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni, congressi, etc. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale di insegnanti, ausiliari, collaboratori, etc. e dei partecipanti e/o iscritti alle attività di cui sopra;
- h) farmacie comunali, compreso il rischio derivante dalla conservazione, smercio e somministrazione di prodotti farmaceutici nonché dalla preparazione, conservazione, smercio e somministrazione di generi alimentari e prodotti galenici;
- i) spettacoli e manifestazioni turistiche, culturali, religiose, commemorative, artistiche o similari, fiere, concerti e mostre ovunque organizzati, feste, esposizioni, sfilate, comprese quelle di carri allegorici; manifestazioni sportive (competizioni, gare, tornei e relative prove ed allenamenti) o altro, anche con la partecipazione di animali, con esclusione di quelle motoristiche relativamente ai soli rischi per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 2005 n. 209 (Titolo X) e eventuali successive variazioni ed integrazioni, è obbligatoria l’assicurazione; compreso installazione, montaggio e/o smontaggio di stands, palchi, tribune mobili e non, attrezzature e/o altri manufatti in genere, e/o la loro permanenza in loco anche in assenza di manifestazioni. È compreso il rischio della preparazione, somministrazione, conservazione, smercio, etc. di cibi e bevande. È altresì garantita la responsabilità personale degli addetti per conto dell’Ente a tali manifestazioni e la responsabilità dell’Ente quale partecipante ad analoghe iniziative organizzate da terzi.
- j) funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- k) operazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell’ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato a aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l) attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti;
- m) canili e ricoveri per animali in genere, compreso ogni responsabilità per il servizio di accalappiacani.

4. Esecuzione di lavori in genere, nonché la messa in opera, la gestione e la manutenzione anche straordinaria:

- a) di strade, piazze, sentieri campani e/o montani, di ippovie, di percorsi in genere e/o aree pubbliche compreso aree adibite a pubblico passaggio, arenili, etc.;
- b) della segnaletica stradale o di cantiere, o a protezione dell’incolumità di terzi, compresi i danni arrecati da mancato funzionamento di semafori e da anomalie della segnaletica stessa;

- c) della rete fognaria compresi i danni arrecati a terzi da errata o mancata segnalazione di eventuali lavori di manutenzione;
- d) di impianti per la captazione e la depurazione delle acque;
- e) dell’acquedotto comunale, comprese le stazioni di pompaggio e compresi i lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento. Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi da erogazione di acqua alterata.

5. La garanzia deve intendersi altresì valida:

- a) per i danni subiti dal conducente (compresi gli Amministratori dell’Ente) nell’uso dei veicoli di cui il Contraente/Assicurato è proprietario o locatario, a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- b) per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati dagli amministratori, dipendenti, collaboratori, Segretario, Direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, etc., occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio o mandato fuori dall’ufficio per conto dell’Ente. La presente estensione di garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ogni altra eventuale copertura assicurativa operante per gli stessi rischi;
- c) per la responsabilità derivante all’Ente ai sensi dell’art. 2049 C.C. Sono altresì compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore utilizzati dai dipendenti, collaboratori, amministratori, segretario comunale, direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, amministratori e/o dipendenti di cui a istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 o persone incaricate dal Contraente/Assicurato, in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’Ente ovvero a lui locati;
- d) per la responsabilità derivante all’Ente in qualità di affidatario di minori. È altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l’Ente affidi anche temporaneamente i minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi.
La garanzia comprende, in deroga a quanto previsto al punto d) delle Esclusioni, le azioni di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti provocati da minori all’insaputa degli affidatari e dei quali l’Ente, o le famiglie/persone alle quali i minori sono stati temporaneamente affidati, debbano rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni;
- e) per la responsabilità derivante all’Ente per i danni derivanti dalla conduzione di locali in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, stage e corsi anche di formazione, tavole rotonde, manifestazioni e spettacoli, concerti e mostre ovunque organizzati;
- f) per i danni a cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose stesse conseguenti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso. È fatto salvo quanto diversamente regolato;
- g) per i danni a cose di terzi, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate/scaricate anche se causati da guasti ai mezzi meccanici all’uopo impiegati;
- h) per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori, anche presso terzi;
- j) per i danni a mezzi di trasporto (compreso quelli di dipendenti, segretario, amministratori, commissario e subcommissari e del Sindaco o Presidente dell’Ente, etc.) sotto carico/scarico, in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- k) per i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da polizze incendio, purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime;
- l) per i danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi e/o dell’utilizzo di beni;
- m) per i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.
La garanzia opera altresì per le cose depositate in cassettiere o presso banchi di ingresso di luoghi vari che i visitatori sono tenuti a lasciare per motivi di opportunità o sicurezza;
- n) per la responsabilità derivante all’Ente per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sullo stesso;
- o) per la responsabilità derivante all’Ente dall’attività antincendio e di protezione civile, compreso l’utilizzo di squadre antincendio e/o di protezione civile costituite dall’Ente e/o non;
- p) per la responsabilità derivante all’Ente dalle prestazioni: di volontari in genere, dipendenti o no dall’Ente stesso, compresi volontari in servizio civile e/o militari di leva distaccati presso l’Ente; di collaboratori occasionali e non, nonché di chiunque partecipi alle attività (manuali e/o non) dell’Ente;
- q) per la responsabilità derivante all’Ente dalla promozione di progetti e dall’utilizzo, anche temporaneo, di personale non alle dirette dipendenze dell’Ente, ivi compreso l’inserimento lavorativo del personale stesso, anche presso terzi (progetti e/o lavori socialmente utili, cantieri scuola e di lavoro, soggetti svantaggiati, borse lavoro, personale distaccato a comando o prestito di manodopera, dipendenti di altri Enti pubblici e/o privati, contratti a tempo determinato, contratti di inserimento, lavoro interinale, contratti di somministrazione di lavoro, appalto di servizio, tirocinio e/o stage, etc.). L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante al Contraente, anche in qualità di Ente capogruppo/capofila, e/o agli appartenenti di Distretto Sociale (o Ambito Territoriale Sociale – ATS), compresa la responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti, per le attività svolte di competenza di tale ATS. È inoltre compresa la responsabilità personale del personale utilizzato quand’esso svolge attività, anche presso terzi, per conto dell’Ente o ATS o sotto il loro patrocinio;
- r) per la responsabilità derivante all’Ente in conseguenza di inquinamento (dell’acqua, dell’aria e del suolo) causato da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di fatto accidentale;
- s) per le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne avviso alla Società;
- t) per la responsabilità civile derivante alle istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto di competenza. La qualifica di Assicurato di cui alle definizioni di polizza si intende estesa agli Amministratori, al Direttore e a chiunque dipendente o meno, partecipi alle attività di tali istituzioni;
- u) per la responsabilità civile, a parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione, per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) relativa alle attività, rischi e responsabilità degli assicurati ex D.Lgs. 196/2003 e ex REG. UE 2016/679, anche nella norma vigente e di recepimento, e loro s.m.i.;

v) per la responsabilità derivante all’Ente dalla proprietà, utilizzo, detenzione e custodia di animali per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si intende compresa la responsabilità personale del personale o addetti cui siano affidati gli animali, oltre che per l’espletamento delle normali attività, anche in occasione di trasferimento, addestramento o custodia in ogni luogo.

L’assicurazione (RCT – RCO) vale altresì:

- ❑ per le richieste di risarcimento, regresso, rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS (anche ai sensi dell’art. 14 della legge 12.06.84 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
- ❑ per i danni derivanti da fatti colposi e dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, comprese le persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio della sua attività;
- ❑ per l’esercizio dell’attività utilizzando ogni forma di lavoro c.d. “agile” (smart working, telelavoro, etc.);
- ❑ per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro.

MASSIMALI – SCOPERTI - FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

MASSIMALI

La *(di seguito menzionata come Società)*, sulla base delle condizioni di assicurazione pattuite, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

A.1) Responsabilità Civile verso terzi

Eur. 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Eur. 5.000.000,00 per ogni persona e
Eur. 5.000.000,00 per danneggiamenti a cose

A.2) Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro

Eur. 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
Eur. 5.000.000,00 per ogni persona

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale per sinistro non potrà superare Euro 5.000.000,00.

Il massimale di polizza è da intendersi elevato ad € 10.000.000,00 per sinistro/persone/cose/animali, esclusivamente per i danni relativi all’area di parcheggio di proprietà di RFI sita in Vado Ligure (SV) nei pressi di Piazza Corradini, identificata al Catasto Edilizio Urbano del Comune medesimo, al Foglio n. 13 particella 740 Cat. D/8, complessivi mq 1.360 circa di superficie commerciale.

L’area si intende destinata esclusivamente ad uso parcheggio.

In caso di sinistro che interessi sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale per sinistro non potrà superare Euro 10.000.000,00.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Scoperti e franchigie per sinistro (gli importi sono espressi in Euro)

causale	Scoperto	Franchigia
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei		500,00
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento e vibrazioni del terreno		1.500,00 (fabbricati) 250,00 (altri danni a cose)
per danni di responsabilità dell’Ente ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 CC		250,00

Comune di Vado Ligure
Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

danni a cose nell’ambito di esecuzione lavori		250,00
danni a mezzi sotto carico e scarico		250,00
danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5 lettera r) delle precisazioni)		5.000,00
danni subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5 lettera f) delle precisazioni)		1.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		250,00

La gestione e liquidazione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto o reale (per capitale, rivalutazione, interessi e spese) è inferiore all’importo degli scoperti e/o franchigie contrattualmente previsti, viene svolta dalla Società.

Si conviene tra le Parti che i risarcimenti dovuti a seguito di sinistro saranno liquidati dalla Società agli aventi diritto al lordo degli scoperti e/o franchigie stabiliti.

Resta inteso che il Contraente è obbligato alla restituzione delle somme erogate dalla Società per scoperti e franchigie, previa esibizione della documentazione in possesso dell’Assicuratore attestante l’avvenuta liquidazione.

A tal fine, la Società redigerà, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, l’elenco dettagliato delle somme dovute dal Contraente che lo stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla ricezione del relativo rendiconto.

La richiesta di tali somme dovrà necessariamente essere inviata all’Ente unitamente alla statistica sinistri, dell’ultimo periodo di osservazione, di cui al successivo art. 4.D – Osservazione del bilancio tecnico.

Qualora il contratto sia cessato o dovesse essere disdettato per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Si intende a carico della Società ogni onere inerente alla gestione e liquidazione dei sinistri e la resistenza, l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale, stragiudiziale e per la mediazione ex D.Lgs. 28/2010 secondo quanto previsto al punto 2-D, a nulla rilevando, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.

Limiti di risarcimento (valori espressi in Euro)

causale	Per sinistro	Per anno assicurativo
danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei	500.000,00	
danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno	500.000,00	
danni a cose derivanti da incendio	1.500.000,00	
danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5 lettera r) delle precisazioni)		1.000.000,00
danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi		1.000.000,00
danni subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5 lettera f) delle precisazioni).		300.000,00
danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate		300.000,00

Comune di Vado Ligure

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

CALCOLO DEL PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO**Calcolo del premio**

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo (comprese cioè le imposte di legge) del _____ pro-mille sull’importo totale delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti.

Il premio è anticipato nella misura di € _____ (compreso imposte), calcolato sul totale dei compensi succitati indicati in via preventiva in € 2.250.000,00 e verrà regolato al termine di ogni annualità come sotto previsto.

Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio di polizza e verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l’eventuale premio minimo di polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.

Le differenze attive risultanti, dovranno essere regolate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, le comunicazioni dei dati predetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto a adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto.

La mancata comunicazione dei dati di regolazione o il mancato pagamento del maggior premio dovuto, non addebitabili al Contraente a titolo di dolo, non costituirà eccezione per il pagamento di eventuali sinistri che saranno comunque liquidati, in quanto dovuti, nella stessa proporzione esistente tra il premio anticipato e l’ammontare dell’intero premio dovuto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.

Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l’Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.

Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione del premio essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la sua durata.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro 2.250.000,00.

Termini di pagamento

Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il periodo di mora stabilito è operante anche per le rate premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di regolazione, per le quali, ferma restando la validità della copertura, il termine decorre dalla data di presentazione delle stesse, o di rinnovo o di mantenimento in ogni caso della copertura.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973, l’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del DMEF n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del medesimo decreto. La Società dà e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ex art. 72-bis del già citato DPR 602/1973, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile nei confronti della medesima.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società e il Broker si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 delle L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le movimentazioni finanziarie dipendenti dal contratto verranno effettuate in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle predette norme, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis della summenzionata Legge. La risoluzione si verifica quando la parte interessata comunica all’altra di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE – A - NORME SUL CONTRATTO IN GENERALE

1. A) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui al presente capitolato speciale. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

2. A) Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione. A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia è operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.

3. A) Operatività delle garanzie – altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società di assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.

4. A) Dichiarazioni dell'assicurato

L'assicurato dichiara:

- a. che si sono verificati in precedenza sinistri inerenti le garanzie prestate;
- b. che nel periodo 2017/2021 non sono state annullate polizze per gli stessi rischi da parte di Società assicuratrici a causa di sinistri.

5.A) Decorrenza e rinnovazione del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Il contratto ha durata di anni quattro dal 01/07/2022 al 30/06/2026 (scadenza anniversaria / di ciascun anno) e cesserà irrevocabilmente senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

L'Ente si riserva, comunque di rinnovare il contratto alla scadenza alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per una durata di anni due.

È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.

L'impegno della Società alla proroga tecnica, secondo le disposizioni di cui al punto che precede, si intende operante per ogni causa di cessazione, rescindibilità, recesso o risoluzione anticipata del contratto.

6.A) Rescindibilità annuale (valida esclusivamente per contratti di durata superiore ad anni uno più eventuale rateo alla firma)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a gg 120 da darsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC. Resta fermo l’impegno della Società a mantenere l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali e economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui ad art. 5A) che precede.

7. A) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, si conviene che l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l’incompleta od inesatta dichiarazione all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente e con l’intesa che lo stesso avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

8. A) Aggravamento di rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.

È fatto salvo quanto previsto al punto 7. A).

Il Contraente/Assicurato, è comunque esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti o a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti e atti amministrativi, nonché quando si verificano per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.

9. A) Diminuzione di rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 CC e rinuncia al relativo diritto di recesso.

10. A) Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

11. A) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

12. A) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto – ivi compreso il pagamento dei premi – dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti il rapporto assicurativo – dovrà essere trasmessa, dall’una all’altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere del Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termine dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

13. A) Ripartizione dell'assicurazione e delega (valida qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa fra diverse Società coassicuratrici)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel sotto riportato riparto del premio:

Società	Ruolo	Quota percentuale di partecipazione
	Delegataria/Coassicuratrice	
Totale		100

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale Delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale. In deroga al disposto dell’art. 1911 del Codice Civile, tutte le coassicuratrici sono responsabili in solido nei confronti del Contraente;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione, anche sostanziale, si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. In caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione inviata alla Delegataria avrà pieno e integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle altre coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per la firma dei successivi documenti contrattuali e per il compimento di tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

14. A) Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento di mediazione (ex D.lgs. 28/10/2010 e smi), obbligatorio o facoltativo e salva diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi nel luogo dove ha sede il Contraente.

15. A) Oneri fiscali

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. A) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

17. A) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

18. A) Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento delle categorie particolari di dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi quale, ad esempio, il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti e assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

19.A) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

SEZIONE – B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

1. B) Responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione (Attività assicurata).

È compresa anche la R.C. derivante all'Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto, anche convenzionale, con l’Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:

- appartenenti ad Associazioni di volontariato;
- volontari in genere, del servizio civile e militari di leva distaccati presso l’Ente;
- borsisti/tirocinanti, ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato o per perfezionamento professionale;
- appartenenti al clero;
- specializzandi ed allievi che svolgono tirocinio pratico;
- ricercatori e docenti;
- appaltatori e subappaltatori;
- chiunque svolga attività manuale e/o non per conto e/ o ordine dell’Ente o sotto il suo patrocinio.

Ad integrazione di quanto sopra esplicitato e/o nel caso in cui l’Ente abbia appaltato o subappaltato ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette persone/imprese;
- i dipendenti del Contraente, le persone/imprese ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro;
- la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di dette persone/imprese solo se autorizzata dal Contraente.

2. B) Novero dei terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro per cui operi la copertura di RCO di cui al punto 1C quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio e solo quando operi la garanzia RCO. Si precisa, comunque, che detti prestatori di lavoro e il legale rappresentante, che in ogni caso è considerato terzo qualora subisca lesioni personali, sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato, nonché quando subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.

3. B) Responsabilità personale dei dipendenti

La garanzia copre la responsabilità personale (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro) del personale dipendente

tutto (compresi quadri, dirigenti e preposti), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l’attività prestata per conto o ordine dello Stesso e anche se demandati temporaneamente a prestare la loro attività per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ad altri prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.

4. B) Responsabilità personale dei non dipendenti

La garanzia deve intendersi valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti al punto 3. B), che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività/funzione prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di terzi.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ai prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.

5. B) Diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall’art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere l’Assicurato o il Contraente o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.

Resta impregiudicato il diritto di rivalsa eventualmente spettante al Contraente o allo Stato ai sensi di legge. In caso di rivalsa esercitata dal Contraente, lo stesso è impegnato a riconoscere alla Società quanto ricavato dall’azione di rivalsa entro i limiti del risarcimento effettuato dalla medesima.

La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.

ESCLUSIONI

L’assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo.
E’ fatto salvo quanto previsto al punto 4 lettera e) e punto 3 lettera k);
- b) da furto, salvo quanto previsto al punto 5 lettere f), m) ed n);
- c) da impiego di aeromobili;
- d) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità al D.lgs. n. 209/2005 (Titolo X), ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l’Assicurato sia tenuto all’assicurazione obbligatoria. È fatto salvo quanto previsto al punto 5 lettera c) e d).

L’assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:

- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- f) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- g) conseguenti a responsabilità derivanti da campi magnetici;

- h) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica;
- i) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
- j) direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, violenze o abusi sessuali, e simili;
- k) derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie;
- l) relativi a qualsiasi danno informatico e quindi a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, richiesta di risarcimento, multa, ammenda, penale, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi attacco informatico o incidente informatico (come da Definizioni) inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualunque attacco informatico o incidente informatico, salvo il caso in cui provochino la morte, lesioni personali e/o danneggiamento o distruzione di cose di terzi.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Variante migliorativa esclusione lettera k)

L’esclusione di cui alla lettera k) è derogata entro il limite massimo di € 1.000.000

OVVERO € 2.000.000,00

per sinistro e per anno assicurativo.

OVVERO

L’esclusione di cui alla lettera k) non è applicabile al presente contratto.

Variante migliorativa esclusione lettera l)

L’esclusione di cui alla lettera l) non è applicabile al presente contratto.

SEZIONE – C - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA

1. C) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato, obbligatoriamente iscritti all’INAIL, da lui dipendenti. Resta convenuto che l’assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell’Assicurato non risultano iscritti all’INAIL, esclusivamente nel caso in cui l’omessa iscrizione derivi da dolo dei legali rappresentanti dell’Assicurato stesso.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono altresì comprese:

- a) erogazione di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- b) erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.

La garanzia deve intendersi valida anche per gli infortuni sofferti:

- dai lavoratori parasubordinati, così come definiti dal D. Lgs. 38/2000 (sue modifiche ed integrazioni);
- dai prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. n. 276/03, alla L. 30/2003 e al D.Lgs.81/2015 (e loro modifiche ed integrazioni).

Nel caso in cui l’INAIL o altro ente previdenziale o similare esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., i suddetti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

Sono inoltre compresi gli infortuni “in itinere”.

Devono altresì intendersi comprese le malattie professionali contratte per colpa dell’Assicurato alle seguenti condizioni:

L’estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La presente estensione è altresì valida per le malattie professionali che dovessero manifestarsi successivamente alla cessazione della garanzia, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta, comunque, la massima esposizione della Società per più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo ovvero originati dal medesimo tipo di malattia, con l’intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell’Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.

In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide e operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

La garanzia non vale per le malattie professionali connesse alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

SEZIONE – D - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI**1. D) Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente o l’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto, secondo le modalità di seguito riportate, restando inteso che tale termine, pertanto, decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di denunciare il sinistro.

Deve, inoltre, fornire alla Società e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCT il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali:

- sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e/o di chiunque ne abbia diritto, così come la convocazione alla procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- sia pervenuta richiesta di risarcimento/regresso/rivalsa/surroga da parte dell’INAIL, dell’INPS e/o di altri enti previdenziali o similari.

Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest’ultimo caso il termine previsto per la denuncia decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall’INAIL (e/o altri enti previdenziali in genere o similari) trasmettendo atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza.

2. D) Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, ivi compresa la mediazione, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all’Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.

Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l’istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e più in particolare di quanto previsto all’art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all’accordo di conciliazione.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

La Società non risponde di multe od ammende.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

2. D) Gestione delle vertenze di danno (estesa)

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, ivi compresa la mediazione, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali, periti o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.

Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l'istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Nel caso di prosecuzione del processo penale, la Società è impegnata alla difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., e più in particolare di quanto previsto all'art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all'accordo di conciliazione.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 28 del 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.

La Società non risponde di multe od ammende.

3. D) Recesso del contratto per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della Società da parte del Contraente. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente contestualmente all'esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo punto 4.D).

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

La disposizione non è applicabile al contratto.

4. D) Osservazione del bilancio tecnico

La Società dovrà redigere e inviare all’Ente o al broker di cui a punto 12A), con cadenza trimestrale e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri verificatisi e a essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, aggiornata alla data di trasmissione, in formato elettronico modificabile/editabile (Microsoft Excel o altro formato equivalente), nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:

- nr. del sinistro;
- data dell’accadimento;
- data della richiesta di risarcimento;
- data dell’apertura del sinistro;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato (anche parziale) e relativa data di liquidazione, e/o riservato e/o stimato;
- eventuale contenzioso;
- rivalsa/franchigia;
- stato della pratica;
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa e in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri aggiornato a non oltre 60 gg. antecedenti la scadenza o la risoluzione.

In caso di recesso esercitato dalla Società, il dettaglio sinistri dovrà essere fornito contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso. In mancanza di quanto sopra, il recesso non produrrà alcun effetto. *[Condizione valida in presenza di facoltà di recesso dell’Assicuratore]*

L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.

Resta ferma la facoltà dell’Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste.

La presente polizza di assicurazione si compone di n. fogli oltre l’eventuale frontespizio.

Il Contraente

La Società

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza “Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/O) n° _____

Contraente: Comune di Vado Ligure
Piazza S. G. Battista, n. 5
17047 – Vado Ligure (SV)
C.F./P.IVA 00251200093

durata del contratto: anni 4, con
effetto dal: / /
scadenza il: / /
prima quietanza / /
frazionamento: annuale

MASSIMALI (Euro):			
	per sinistro	per persona	per cose/animali
RCT	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
RCO	5.000.000,00	5.000.000,00	

Il massimale di polizza è da intendersi elevato ad € 10.000.000,00 per sinistro/persona/cose/animali esclusivamente per i danni relativi all’area di parcheggio di proprietà di RFI sita in Vado Ligure (SV) nei pressi di Piazza Corradini, identificata al Catasto Edilizio Urbano del Comune medesimo, al Foglio n. 13 particella 740 Cat. D/8, complessivi mq 1.360 circa di superficie commerciale. L’area si intende destinata esclusivamente ad uso parcheggio.

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DEL PREMIO

Importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti Euro 2.250.000,00
Tasso imponibile: _____ promille

OVVERO COME DIVERSAMENTE STABILITO IN OFFERTA TECNICA

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat”.
A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento, si segnala che l’importo annuo delle mercedi lorde (definizione) erogate ai dipendenti è pari a circa Euro Euro 2.250.000,00

Scomposizione del premio

Premio imponibile annuo Euro
Imposte Euro
Totale lordo annuo Euro

Comune di Vado Ligure

Lotto 1 – Schema di Polizza “RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)”